

I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)

Legislazione

Sistema di protezione

Accertamento dell'età

Procedure giudiziarie

Accoglienza e gestione dei MSNA

- 1 - D.P.C.M. 535/1999, regolamento dei compiti del Comitato per i minori stranieri.
- 2 - DG Immigrazione e Politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- 3 – Accorpamento con richiedenti asilo e ingresso nel sistema SPRAR
- 4 – Legge 7 aprile 2017, n. 47

Definizione di minore straniero non accompagnato

art. 1, comma 2, del d.P.C.M. 9.12.1999, n. 535:

Per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato deve intendersi «il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di Asilo...

Art. 2 l. n. 47/2017:

“il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.”

MSNA: principi della tutela

Art. 1 legge n. 47/2017

Ambito di applicazione

- 1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
- 2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

DIVIETO DI RESPINGIMENTO

Art. 3 legge n. 47/2017: Al testo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

- Nell'articolo 19 del T.U. n. 286/1998 è inserito il comma:

«1 -bis . In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»;

- Al comma 4 dell'articolo 31 si prevede che

il provvedimento di espulsione del minore è adottato “a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore» e che sulla richiesta del questore «Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni».

MSNA: Procedura

La disciplina nazionale prevede l'attivazione di una specifica procedura qualora un minore non accompagnato sia rintracciato sul territorio nazionale:

-presa in carico,

-collocamento in luogo sicuro,

-indagini familiari,

-ascolto del minore,

-rimpatrio assistito nei soli casi in cui esso sia volontario e risponda al superiore interesse del minore

SEGNALAZIONE

- Legge 4 maggio 1983, n. 184:
 - Art. 9
 - Art. 33
 - Art. 37 bis
- Art. 403 cod. civ.

•

Accoglienza

Il ministero dell'interno è il soggetto chiamato a intervenire in prima istanza ove sia segnalata la presenza di un MSNA

Art. 19 D.Lvo n. 142/2015 (mod. da art. 4 l. n. 47/2017)

Prima fase: inserimento nelle strutture governative di prima accoglienza (comma 1)

Seconda fase: inserimento nel sistema SPRAR (comma 2)

Clausola di salvaguardia: intervento del comune in cui il minore si trova (comma 3)

Procedura per emergenze: intervento del prefetto e inserimento in strutture temporanee (comma 3 bis)

TO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

COMMA 5 D.LVO 142/2015

COMINA DEL TUTORE

- **: eliminato dal decreto 22.12.2017
n. 220**
- **Procuratore della repubblica presso il Tribunale
per i minorenni**
- **Presidente del Tribunale per i minorenni**
- **Reclamo: Tribunale per i minorenni**

Segue...

- **ART. 19 COMMA 5 D.LVO 142/2015**
- **RATIFICA DELLE MISURE DI ACCOGLIENZA**
 - **Procuratore della repubblica presso il Tribunale per i minorenni**
 - **Tribunale per i minorenni**
 - **Controllo delle strutture (SPRAR e Ministero Interno)**
- **REVOCA DELLE MISURE DI ACCOGLIENZA**
 - **Art. 23 D.Lvo 142/2015: richiedente asilo**
 - **Non richiedente asilo?**
 - **Vulnerabilità?**

La tutela del msna

- Necessità della protezione
- Natura della protezione
- Procedure
- Scelta del tutore
- Oneri finanziari

IDENTIFICAZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

NORME

Art. 4 l. 24/2014

Regolamento 10 novembre 2016 n. 234

Art. 5 l. n. 47/2017

- **Primo colloquio**
- **Dubbi relativi all'età**
- **Identità: dichiarazione del minore**
- **Identità: via diplomatico consolare**
- **Accertamenti socio – sanitari**
- **Modalità degli accertamenti**

Segue:

- **Necessità di un approccio multidisciplinare:**

Circolare Min. Interno 9.7.2017

Protocollo 3 marzo 2016

Esami antropometrici: limiti

Segue:

PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DELL'ETA'

Art. 19 bis D.Lvo n. 142/2015 (mod. da art. 5 l. 47/2017 e da art. 2 D.Lvo n. 220/2017)

- Procuratore della repubblica presso il Tribunale per i minorenni
- Tribunale per i minorenni
- Reclamo: Corte d'appello

INDAGINI FAMILIARI

ART. 6 L. 47/2017

Convenzioni con organizzazioni internazionali

ART. 7 L. 47/2017

Priorità all'affidamento familiare

Rimpatrio assistito

Competenza

Volontà del minore

Rimpatrio via Dublino

SISTEMA INFORMATIVO

art. 9 l. 47/2017

**Sistema informativo nazionale dei minori
stranieri non accompagnati**

Cartella sociale del minore

Schede semestrali (art. 9 l. 184/1983)

Permesso di soggiorno

Art. 10 I. 47/17

Permesso di soggiorno per minore età

Permesso di soggiorno per motivi familiari

Art. 32 T.U. n. 286/1998: Silenzio assenso

Proseguo amministrativo Art. 13 I. 47/2017

Affidamento ai servizi territoriali sino al 21° anno di età

Rapporti con art. 25 r.d.l. n. 1404/1934

Diritti del minore straniero non accompagnato

Art. 14 l. 47/2017

Diritto alla salute e all'istruzione

Diritto all'ascolto

Diritto all'assistenza legale

Minori vittime di tratta

- Art. 17 l. 47/2017
- *Programma di assistenza per le vittime dei reati che prevede soluzioni di lungo periodo, anche oltre la maggiore età*
- *Particolare assistenza affettiva e psicologica*
- *Assistenza legale anche al fine di ottenere il risarcimento del danno*

Minori “fintamente” non accompagnati

- Fenomeno organizzato
- Paesi di provenienza
- Provvedimenti giudiziari